



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

*Provincia di Novara*

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

**COPIA**

**AREA: SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE N. 479 DEL 01-08-2023**

**OGGETTO:**

ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023

Segretario Comunale: Dott.ssa Ganeri Angela

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone :*“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisiti nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica dell'*“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
  - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
  - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziante ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”*;

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

Riscontrato che l'Amministrazione, come disposto della Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18/07/2023, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022, ha scelto di non avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo delle risorse decentrate anno 2023;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Considerati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, che prevedeva con decorrenza 1° gennaio 2015 che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate*

*annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori resi dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
  - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (€ 83,20 per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art .79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;

- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Castelletto sopra Ticino:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

*«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»*;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che

è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (unità rapportate alla percentuale di part time):

<b>LIMITE 2016</b>	<b>290.955,00</b>	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>
fondo 2018	162.247,67	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>
budget p.o. 2018	88.010,00	<i>stanziamento</i>
<b>totale 2018</b>	<b>250.257,67</b>	
n. dipendenti 31/12/2018 totali	49,87	<i>aventi diritto trattamento accessorio</i>
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	49,09	
<b>QMP</b>	<b>5.018,42</b>	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>

ANNO DI VERIFICA - 2023			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t.	valore
	600		600,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			<b>50,00</b>
<b>Δ (differenziale dotazione)</b>	<b>0,910</b>		
<b>ADEGUAMENTO 2023</b>	<b>4.566,76</b>		
<b>LIMITE 2016 ADEGUATO</b>	<b>295.521,76</b>		

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato in «aumento» per un importo pari ad € 4.566,76 e pertanto il limite di cui sopra è quantificato in € 295.521,76 rimane quantificato come da prospetto a seguire (anche con l'inserimento del salario accessorio del Segretario Comunale):

	ANNO 2016	ANNO 2023
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	178.707,40	237.048,32
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)		-
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>178.707,40</b>	<b>237.048,32</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	9.681,02	58.969,59
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>- 9.681,02</b>	<b>- 58.969,59</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	78.791,25	63.853,93
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		- 1.006,75
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETARIA CONVENZIONATA	31.739,37	22.508,81
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		
ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		
FONDO STRAORDINARIO	11.398,00	11.398,00
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA</b>	<b>290.955,00</b>	<b>274.832,72</b>
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019</b>	<b>4.566,76</b>	
<b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>	<b>295.521,76</b>	

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi certamente verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali alla data del 31/12/2023;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

## PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 154.506,34;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
  - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 4.659,20;
  - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 3.033,29;
  - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - € 11.947,08 (aggiunte ria e ap personale cessato nel corso dell'anno 2022 per € 2.845,31) per un totale di € 14.792,39;
  - lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/200 € 0,00;
  - lett. e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza - € 0,00;
  - lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare - € 0,00;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 4.478,50;

- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 2.974,40;

- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1 pari ad € 6.005,24 e tra D3 e D1 pari ad € 2.784,46, per un totale pari a € 8.789,70;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 193.233,82;

### PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

➤ comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997, -€ 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. b) quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art 16, commi 4, 5 e 6 del D. L. 98/2011 (cfr. Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 34/2016) € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
  - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016: € 12.371,66;
  - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018: € 9.128,25;
  - compensi ISTAT: € 2.340,90;
- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000 (messi notificatori) - € 280,00;
- art. 67, comma 3, lett. k): risorse aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento € 0,00;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 79 /2023, ad oggetto "*Integrazione delle risorse decentrate variabili per l'anno 2023 e indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € 8.500,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva - € 0,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi cds) - € 0,00;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 1 e comma 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- art. 79, comma 1, lettera b) per l'importo di € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 per gli anni 2021 e 2022;
- art 79, comma 3, per l'importo pari ad € 2.236,69. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € 43.814,50;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 237.048,32 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire come dimostrato nella tabella che segue:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2023	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	178.707,40		237.048,32	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)			-	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>178.707,40</b>		<b>237.048,32</b>	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	9.681,02		58.969,59	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>- 9.681,02</b>		<b>- 58.969,59</b>	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	78.791,25		63.853,93	
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)			- 1.006,75	
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	31.739,37		22.508,81	
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	-		-	
FONDO STRAORDINARIO	11.398,00		11.398,00	
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA</b>	<b>290.955,00</b>		<b>274.832,72</b>	
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019</b>	<b>4.566,76</b>			
<b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>	<b>295.521,76</b>			
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE</b>			<b>-</b>	

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 66.533,82 (di cui € 50.533,82 per progressioni economiche storicizzate) per Progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. € 23.545,05 per Indennità di comparto – (quota a carico fondo) -(Colonna 2 + 3 Tab. “D” CCNL 22/01/2004)
3. € 3.074,00 per Indennità di servizio esterno
4. € 1.872,00 Indennità di reperibilità
5. € 2.668,00 Indennità di attività disagiata ed esposta a rischio
6. € 12.197,42 Indennità di turno
7. € 4.352,02 Indennità educatrici asilo nido art. 6 e 31,37 tempo potenziato

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 122.806,01;

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 sottoscritto in data 11/04/2019;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del procedimento;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

## **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 di € 4.566,76, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale;
- 3) Di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 237.048,32, come da Allegato alla presente Determinazione;

- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;
- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	50.533,82
Indennità di comparto ( <i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i> )	23.545,05
Indennità di servizio esterno	3.074,00
Indennità di reperibilità	1.872,00
Indennità di attività disagiata ed esposta a rischio	2.668,00
Indennità di turno	12.197,42
Indennità educatrici asilo nido art. 6 e 31,37 tempo potenziato	4.352,02

- 7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Segretario Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Angela Ganeri

*f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005*

Verifica effettuata il \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

F.to Rita Aloviseti

---

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Carola Ulisse

Li,

---

Visto di compatibilità del piano dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Carola Ulisse

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-08-2023. al giorno 22-08-2023.

li 07-08-2023

Reg. Pubbl. n. 934

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 07-08-2023

**SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Ganeri Angela